

# Contratto di solidarietà difensivo

*Verbale di accordo Legge 863 /84 e Legge 19/7/93 n. 236 art. 5 comma 8 e successive proroghe e modificazioni.*

Il giorno 17 giugno dell'anno 2011 presso la sede aziendale sita in via Giordania 111 a Grosseto si sono incontrati:

- **La Gardenia Beauty Spa** rappresentata dal dott. Caccavo Francesco, Direttore Risorse Umane della Società;

e la rappresentanza sindacale nazionale e specificatamente la

- **CGIL Filcams** rappresentata dal Sig. Andrea Ferretti e Gatti Massimiliano con delega nazionale
- **CISL Fisascat** rappresentata dal Sig. Maria Eloisa Galli con delega nazionale
- **UIL UITues** rappresentata dalla Sig.ra Enrica Buono con delega nazionale

In detto incontro La Gardenia Beauty Spa, Società che gestisce una catena di profumerie con 890 dipendenti e con sede a Grosseto, ha comunicato un esubero di personale di 34 unità a seguito dell'involuzione dei mercati e alla sempre minore redditività prodotta dalla Società, sia nel 2010 che, in maniera ancora più marcata, già nei primi 4 mesi del 2011;


Nell'anno 2009 infatti il risultato di impresa è stato sotto le stime con un fatturato pari a 128,3 mln €, il margine operativo lordo di 20,2 mln € e l'utile netto negativo di 10,0 mln €;

Nell'anno 2010 il risultato netto di impresa è stato ancora negativo (malgrado gli investimenti fatti), con un fatturato pari a 133,4 mln €, il margine operativo lordo fermo a 20,0 mln e un utile netto negativo di 6,6 mln €;

Nei primi 3 mesi del 2011 il fatturato prodotto è stato fortemente al di sotto di quello dell'anno precedente e il margine è in continua contrazione sia per l'aumento delle varie componenti di costo (affitti e personale in primis) ma anche a seguito della sempre maggiore pressione promozionale necessaria per sostenere le vendite;

A fronte di tale situazione e della congiuntura sfavorevole di mercato, la Società ha messo in campo una serie di azioni correttive, quali un sensibile aumento dell'attività promozionale, una richiesta di riduzione (anche temporanea) degli affitti degli immobili, un'armonizzazione dei prezzi a scaffale, un incremento dell'attività pubblicitaria (in co-marketing con i fornitori).

Tali azioni tuttavia non sono state sufficienti a consentire un recupero in positivo dell'andamento della Società e ad evitare l'esubero di personale.




Buono

In virtù di tale situazione occupazionale, da ritenersi grave ma recuperabile, le parti stipulano un Contratto di Solidarietà in base a quanto disposto dalla Legge del 19/7/1993 n° 236 e L. 863/84 e succ. mod..

Il Contratto di Solidarietà avrà una durata di **12** (dodici) mesi e precisamente dal 17 giugno 2011 al 16 luglio 2012, eventualmente prorogabile.

Nel dettaglio il contratto è così strutturato:

1. il Contratto di Solidarietà interesserà n° **142** punti vendita con una riduzione di 10 ore settimanali per ogni punto vendita pari a una contrazione dell'orario di lavoro del 25 %, per un totale di **68.160** ore/annue totali. Tale riduzione verrà ripartita equamente, tenendo conto delle necessità di copertura e gestione dei negozi, tra n. **629** lavoratori occupati a tempo indeterminato e determinato (fino al termine di scadenza del contratto a tempo determinato). Tale modalità applicativa è stata concordata, nel rispetto dei criteri di equità e proporzionalità, al fine di attuare una minima riduzione orario pro-capite e per garantire il minor disagio possibile ai dipendenti e all'organizzazione aziendale.  
Il CCNL utilizzato da La Gardenia Beauty Spa è quello del Commercio, Servizi e Terziario.
2. la riduzione dell'orario di lavoro interverrà in maniera **orizzontale su base settimanale** per tutti i 629 dipendenti e distribuita nei 142 negozi interessati dalla riduzione di orario. Data l'incertezza iniziale relativa all'applicazione puntuale di detta riduzione che andrà conciliata, di volta in volta, con le esigenze di copertura del punto vendita, si preannuncia che la distribuzione settimanale dei giorni lavorativi potrà subire delle variazioni necessarie a garantire la continuità del servizio pur rispettandone il monte ore lavorative settimanali previste. L'azienda si impegna a comunicare di massima l'orario mensile per ogni dipendente e in ogni caso comunicherà le eventuali variazioni con il massimo preavviso possibile; si rende altresì disponibile ad incontri territoriali con le OOSS laddove richiesti.
3. il personale interessato dalla riduzione dell'orario, individuato nel documento **allegato 1**, è stato selezionato in base a criteri dettati, in primis, dalla funzione (laddove possibile si è esclusa la Store Manager) e successivamente, dalla tipologia di orario svolto dai lavoratori (laddove possibile si è evitato di inserire i part-time): in pochi casi, a causa della struttura di alcuni punti vendita, la scelta ha dovuto interessare anche Store manager e personale con orario part-time.
4. Tutti gli elementi retributivi diretti e indiretti spettanti ai lavoratori interessati dal presente accordo vengono ridotti in misura proporzionale al nuovo orario di lavoro determinato.



5. Al fine di evitare riduzioni di orario anche presso la sede centrale, la Società ha valutato che l'esubero inerente la sede centrale, confermato in 5 unità, individuate prevalentemente nelle funzioni impiegatizie, verrà sanato attraverso la ricollocazione di tali risorse presso i punti vendita, mantenendo inalterati tutti gli aspetti retributivi, situati nelle stesse città di residenza, arrecando, in tal modo, il minimo disagio ai lavoratori interessati;

Il totale del numero di ore che non verranno prestate nel periodo del Contratto di Solidarietà ammonta a circa 68.160, di cui l'80 % dovrà essere coperto dai fondi INPS previsti dalla normativa vigente. Sin da subito si prevedono incontro periodici effettuati per verificare l'andamento aziendale nel corso dei 12 mesi di applicazione del contratto di solidarietà. Le parti inoltre si incontreranno entro la fine del mese di Novembre 2011 per valutare l'eventuale necessità di prorogare l'uso di tale ammortizzatore sociale.


La società prevede la necessità di sospendere temporaneamente la riduzione di orario e l'applicazione del presente contratto di solidarietà, incrementando le ore lavorative e accedendo, se indispensabile, alle ore di straordinario per soddisfare l'importante periodo del Natale, dal giorno 28 Novembre 2011 al giorno 24 Dicembre 2011 e, quindi, per un periodo non superiore ai 30 giorni: qualora la variazione riguardi un periodo più lungo le parti si incontreranno per definirne i dettagli operativi. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente l'eventuale aumento dell'orario di lavoro ridotto sarà ridistribuito proporzionalmente tra gli interessati alla sospensione.

Qualora le condizioni future lo permettano, La Gardenia Beauty Spa si impegna a valutare la possibilità di mantenere parte degli attuali livelli occupazionali relativi ai contratti a tempo determinato in essere.

La Gardenia Beauty Spa si impegna a presentare domanda per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale (al fine di ottenerne l'autorizzazione), entro i 20 giorni successivi l'inizio della riduzione dell'orario presentando istanza contemporaneamente al competente ufficio del Ministero del lavoro e anche al Servizio Ispezione del Lavoro delle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti in base all'ubicazione delle unità aziendali interessate dall'intervento.

Nell'ipotesi di mancata autorizzazione, l'azienda si impegna a valutare la possibilità di anticipare ai lavoratori la quota di integrazione salariale a carico INPS e a richiedere l'integrazione stessa, ai sensi della normativa vigente.

La Gardenia Beauty Spa presenterà domanda di intervento al Ministero del Lavoro per la richiesta dei benefici previsti dalla normativa vigente.



(R. O. ...)

Le parti, rilevata la situazione delle problematiche inerenti il momento congiunturale sul piano economico, nel rispetto del sistema contrattuale e delle relazioni sindacali, onde consentire un pieno e concreto sviluppo, sia economico che strutturale dell'azienda "La Gardenia Beauty Spa", si impegnano attraverso una importante fase di confronto (almeno con cadenza trimestrale), frutto di una comune condivisione di obiettivi, a promuovere piani e/o soluzioni finalizzati alla crescita, allo sviluppo e alla sostenibilità economica ed occupazionale dell'azienda, il cui esito positivo, confluirà nella predisposizione di un accordo sull'incremento di produttività, di redditività e qualità, utile agli obiettivi di crescita prefissati ed a un miglioramento della situazione economica generale.


Il presente contratto è composto di 4 pagine più 2 allegati di cui (allegato 1) di 13 pagine e un altro allegato (allegato 2) di 1 pagina.

Letto, confermato e sottoscritto.


La Gardenia Beauty Spa



CGIL Filcams



CISL Fisascat



UIL UilTucs



RSA UilTucs

